Lavoratrici e Lavoratori metalmeccanici

il 23 luglio 2007 è stato raggiunto con il governo il protocollo d'intesa su
Previdenza, Ammortizzatori Sociali, Mercato del Lavoro e Competitività.

La Fiom di Brescia esprime la propria contrarietà sui contenuti dell'intesa.

Sulla previdenza l'accordo contiene risposte positive ma parziali:

- con la rivalutazione delle pensioni più basse, il ripristino delle 4 finestre per i 40 anni di contribuzione e gli impegni ad introdurre meccanismi di copertura sul valore della pensione pari al 60% della retribuzio-ne per i lavoratori precari.

nello stesso tempo rimane un giudizio negativo su quanto stabilito dall'accordo con:

- l'ipotesi di superamento dello scalone,
- l'introduzione delle finestre per le pensioni di vecchiaia
- il limite introdotto di 5.000 accessi annui per il pensionamento anticipato dei lavori usuranti in contraddizione con le risorse stanziate
- l'introduzione di una clausola che prevede la possibilità, a partire dal 1 gennaio 2011, di un ulteriore aumento dello 0.09% della contribuzione a carico del lavoro dipendente
- il rinvio al 2010 con la definizione della tabella dei nuovi coefficienti di trasformazione che, se non modificata, comporta la riduzione di circa il 6% dell'assegno pensionistico.

Sul mercato del lavoro non c'è una svolta nel contrasto alla precarietà; il mantenimento dello Staff Leasing, l'assenza di causali nei contratti a termine con la possibilità di ulteriori deroghe dopo 36 mesi, il ruolo agli enti bilaterali, confermano l'attuale legislazione sul mercato del lavoro contrastata in questi anni dalla Cgil.

La detassazione del lavoro straordinario sottrae risorse alle entrate contributive, indebolisce la contrattazione degli orari di lavoro, non aiuta il crescere dell'occupazione stabile e qualificata.

Il sostegno alla contrattazione di secondo livello, con gli interventi a favore del premio di risultato, non rafforza la crescita e la stabilizzazione dei salari, e nello stesso tempo non rafforza il ruolo del contratto nazionale.

Gli interventi previdenziali previsti per i lavoratori migranti sono impegni che non forniscono risposte, nei tempi e nelle modalità, ai lavoratori interessati.

In questi mesi le lavoratrici e i lavoratori di Brescia, a partire dalle assemblee di consultazione sul documento Cgil Cisl e Uil alla base del confronto con il Governo, dagli ordini del giorno promossi unitariamente dalle R.S.U, fino alle iniziative di sciopero diffuse in tutta la provincia e allo sciopero generale proclamato da Cgil Cisl e Uil di Brescia, si sono mobilitati

- ***per conquistare un accordo condiviso***
- ***per ottenere con l'accordo il superamento dello scalone Maroni,***
- ***per la salvaguardia delle pensioni per i lavoratori più giovani,***
- ***il diritto al pensionamento raggiunti i 40 anni di contributi.***

La democrazia, il voto certificato, sono l'unico strumento che permette alle posizioni diverse di esprimersi e misurarsi in un confronto democratico e che riconsegna ai diretti interessati il diritto di esprimersi su questioni che riguardano i diritti e la condizione di lavoro.

L'intesa raggiunta, dalla riapertura delle fabbriche dopo la chiusura di agosto, deve essere illustrata e portata alla consultazione delle lavoratrici, dei lavoratori prima attraverso le assemblee e successivamente con il referendum.

Sintesi dell'intesa del 23 luglio 2007 tra Governo e Cgil Cisl e Uil

PREVIDENZA

 incremento delle pensioni basse

Dal 1-1 08 la rivalutazione dal 90% al 100% delle pensioni previdenziali da 3 a 5 volte la minima (da 1308 euro fino a 2180 euro mensili); sono interessati dalla nuova indicizzazione circa 2.820.000, altri 920.000 con le pensioni più alte avranno un beneficio parziale

Dal 1-1-08 l'aumento delle pensioni sociali da 559 a 580 euro e 70 anni età; sono interessati circa 290.000 pensioni

Dal 1-1-08 l'aumento di 29 euro delle pensioni previdenziali fino a 654 euro e 64 anni di età; sono interessati circa 3.050.000

 accesso al pensionamento anticipato (a partire dal 1/1/2008)

Nel 2008 il requisito minimo per andare in pensione è fissato a 58 anni di età anagrafica e 35 anni di contributi versati.

Negli anni successivi scatta un mix di quote (risultanti dalla somma della età anagrafica e anni di contributi versati) e di età anagrafica minima.

A luglio del 2009 il requisito minimo è fissato a " quota 95 " con età minima di 59 anni

Nel gennaio 2011 "quota 96 " con età minima di 60 anni, nel gennaio 2013 " quota 97 " con età minima di 61 anni.

Entro il 31 dicembre 2012 il ministro del lavoro e dell'economia potrà stabilire con decreto lo spostamento della decorrenza dei requisiti anagrafici previsti dal 1-1- 2013, se ci saranno gli effetti finanziari che assicurano quanto previsto con il 2013.

 disciplina dei lavori usuranti, particolarmente faticosi e pesanti

Sono individuati, in un massimo di 5.000 lavoratori all'anno, con i criteri riferiti alla mansione e al numero di anni nella mansione:

- lavoratori e lavoratrici impegnati nelle attività già riconosciute come usuranti,
- lavoratori notturni (che svolgono durante il periodo notturno almeno una parte dell' orario di lavoro, come disciplinato dal contratto collettivo),
- lavoratori addetti a linea catena individuati secondo i seguenti criteri : lavoratori dell'industria addetti a produzioni di serie, a ritmo vincolato, che ripetono lo stesso ciclo lavorativo,
- conducenti di mezzi pubblici pesanti

per i lavoratori interessati, su domanda, è prevista una riduzione di tre anni di età anagrafica, con il requisito minimo dei 57 anni, rispetto a quanto previsto dall'ipotesi di revisione dello scalone;

La riduzione interessa chi ha svolto queste mansioni per almeno la metà del periodo di lavoro complessivo o, nel periodo transitorio, almeno 7 anni negli ultimi 10 di attività lavorativa.

L'ipotesi conclusiva è definita da una commissione entro settembre 2007.

 finestre pensionistiche

Una commissione costituita da governo e sindacato definirà entro settembre 2007 :

- il ripristino di quattro finestre per chi matura i 40 anni di contributi per ridurre gli attuali tempi di attesa per il pensionamento;
- l'introduzione di finestre per le pensioni di vecchiaia per uomini e donne.

 coefficienti di trasformazione

L'applicazione dei nuovi coefficienti di calcolo, definiti e applicati con cadenza triennale, è fissata a partire dal 1 gennaio 2010.

Una commissione costituita da governo e sindacato entro il 31 dicembre 2008 dovrà verificare e proporre modifiche degli attuali coefficienti sulla base :

- dell'andamento economico demografico e migratorio
- dell'incidenza dei percorsi lavorativi discontinui per portare la copertura pensionistica a un valore della pensione netta non inferiore al 60% della retribuzione.
- delle attese di vita nei singoli settori produttivi.

RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ENTI

Entro il 31 dicembre 2007 il governo presenterà un piano industriale per riorganizzare e ridurre la spesa intervenendo sui vari enti. Nel caso il processo di razionalizzazione non assicuri con certezza i risparmi previsti, a partire dal 2011, è definito un aumento dello 0,09% dei contributi previdenziali per tutte le categorie del lavoro dipendente, parasubordinato e autonomo.

./continua a pagina 3

AMMORTIZZATORI SOCIALI

Gli interventi immediati sono riferiti allo stanziamento di 700 milioni di euro dall'extragettito sull'indennità di disoccupazione a 8 mesi, 12 mesi per chi ha piu' di 50 anni

- primi 6 mesi con il 60%, 7° e 8° mese al 50%, mesi successivi al 40% ;
- con i requisiti ridotti i primi 120 giorni dal 30 al 35%, fino a 180 giorni al 40%;
- la copertura figurativa per la disoccupazione con riferimento alla retribuzione percepita.

Sono indicate linee di indirizzo relative a una riforma sugli ammortizzatori sociali sulla base di:

- miglioramento delle politiche attive del lavoro (potenziamento servizi per l'impiego, percorsi di formazione, aggiornamento e riqualificazione, rimodulazione degli incentivi per l'inserimento)
- la progressiva armonizzazione della disoccupazione ordinaria e della straordinaria (mobilità)
- l'unificazione di cassa ordinaria e straordinaria e la sua estensione

In questo contesto è previsto un " forte ruolo degli enti bilaterali" per esercitare funzioni di supplenza e di controllo

MERCATO DEL LAVORO

Potenziamento dei servizi per l'impiego e la compresenza dei servizi pubblici e privati per favorire incontro tra domanda e offerta,

Impegno del governo a rivedere gli incentivi con priorità per l'occupazione femminile, dei giovani, degli ultracinquantenni,

- ***apprendistato:*** definizione di standard nazionali dei profili professionali e percorsi formativi, rafforzamento del ruolo della contrattazione collettiva, definizione di standard nazionali per la qualità della formazione
- ***contratto a termine:*** introduzione del limite di 36 mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, trascorsi i quali ogni successivo rinnovo è subordinato alla stipula in direzione provinciale del lavoro con l'assistenza del sindacato; dopo 6 mesi di lavoro, diritto di precedenza nelle assunzioni entro i 12 mesi successivi a parità di mansione.
- ***staff leasing (interinali a tempo indeterminato)***: conferma dell'attuale normativa, e si definiranno degli incentivi, che consente alle agenzie di lavoro interinale di assumere lavoratori a tempo indeterminato,
- ***lavoro a chiamata:*** l'orientamento del governo è di abrogare le norme della legge 30 relative al lavoro a chiamata.
- ***lavoro a progetto:*** un impegno generico a azioni per contrastarlo quando destinato a un solo committente e con orario di lavoro fisso.

COMPETITIVITÀ

- abolizione della attuale normativa sulla decontribuzione del premio di risultato che sarà imponibile ai fini previdenziali e pensionabile;
- istituzione per 2008-2010 di un fondo per lo sgravio contributivo costituito dagli attuali fondi a cui si aggiungono 160 mil. di euro/ anno per 3 anni;
- le imprese avranno uno sgravio contributivo del 25% sull'erogazione ammessa allo sgravio;
- i lavoratori uno sgravio contributivo pari ai contributi previdenziali (9,9%) sull'erogazione ammessa allo sgravio;
- il tetto è pari al 5% dell'ammontare della retribuzione annua (oggi il limite è fissato al 3%).

DETASSAZIONE DEL PREMIO DI RISULTATO

Entro il 15 settembre 2007 saranno definite le modalità tecniche per individuare una quota detassabile del premio di risultato a partire dal 2008, nella prossima finanziaria saranno stanziati x questo 150 mil di euro.

STRAORDINARI

È abolita la contribuzione aggiuntiva stabilita nel 1995: oggi le aziende con + di 15 dipendenti devono pagare il 5% in più, le aziende industriali che superano le 44 ore settimanali devono pagare il 10% in più, oltre le 48 ore settimanali sale al 15% in più. Il sole 24ore stima per lo stato mancate entrate pari a 150 mil. euro anno.

GIOVANI

È istituito un fondo per facilitare il credito a tasso di interesse zero per parasubordinati, donne e giovani lavoratori autonomi, finanziato con 150 mil nei 3 anni 2008 – 2010, la riduzione del costo per il riscatto della laurea, l'aumento dei contributi dei parasubordinati.

DONNE

Nella prossima finanziaria saranno definiti sgravi per sostenere i regimi di orario flessibile, il rafforzamento dell'iniziativa relativa ai servizi per l'infanzia e gli anziani etc., il tutto compatibile con gli equilibri programmati di finanza pubblica.

MIGRANTI

Impegno a verificare le possibilità di intervento attraverso l' amlpiamento del ricorso a specifici regimi concenzionali con i paesi di provenienza.

	Legge Dini - 1995		Legge Maroni - 2004 in vigore dal 1 gennaio 2008		Ipotesi accordo 23-lug-07		Differenza legge maroni - legge dini		Differenza Ipotesi accordo 20/7/2007 e legge Maroni		
	Anzianità contributiva	Età Anagrafica + anni di contrinuti	Anzianità contributiva	Età Anagrafica + anni di contributi	Anzianità contributiva	Età Anagrafica + anni di contributi	Età Anagrafica	Età Anagrafica + anni di contributi	Età contributiva	Età Anagrafica + anni di contributi	
										eta' anagrafica	anni di contributi
2008	40 (*)	57-35 (*)	40 (*)	60 – 35 (**)	40 (*)	58 – 35	=	+ 3 anni	=	- 2 anni	=
1 gennaio 2009	40(*)	57-35 (*)	40(*)	60 – 35 (**)	40(*)	58 – 35	=	+3 anni	=	- 2 anni	=
1 luglio 2009	40(*)	57-35 (*)	40(*)	60 – 35 (**)	40(*)	quota 95 con età minima 59 anni	=	+3 anni	=	-1	+1
2010	40(*)	57-35 (*)	40(*)	61 – 35 (**)	40(*)	quota 95 con età minima 59 anni	=	+4 anni	=	-2	+1
2011	40(*)	57-35 (*)	40(*)	61 – 35 (**)	40(*)	quota 96 con età minima 60 anni	=	+4 anni	=	-1	+1
2012	40(*)	57-35 (*)	40(*)	61 – 35 (**)	40(*)	quota 96 con età minima 60 anni	=	+4 anni	=	-1	+1
2013	40(*)	57-35 (*)	40(*)	61 – 35 (**)	40(*)	quota 97 con età minima 61 anni	=	+4 anni	=	=	+1
2014	40(*)	57-35 (*)	40(*)	62 – 35 (**)	40(*)	quota 97 con età minima 61 anni	=	+5 anni	=	-1	+1

Finestre

(*) **Se età anagrafica uguale o maggiore di 57 anni : R**equisiti entro 31 marzo finestra di uscita 1 luglio. **R**equisiti entro 30 giugno finestra di uscita 1°ottobre. **R**equisiti entro 30 settembre finestra di uscita 1 gennaio anno successivo. **R**equisiti entro il 31 dicembre finestra di uscita il 1°aprile anno successivo. **Se età inferiore a 57 anni :**per i primi tre trimestri finestra di uscita al 1 °gennaio dell' anno successivo per il quarto trimestre finestra di uscita al 1°aprile dell' anno successivo.

(*) requisito di 40 anni con 57 anni di età finestra di uscita 1 gennaio anno successivo, requisito di 40 anni senza 57 anni di età finestra di uscita 1°luglio dell' anno successivo.

(**)**R**equisito entro il 30 giugno finestra di uscita 1° gennaio anno successivo. **R**equisito entro il 31 dicembre finestra di uscita 1° luglio anno successivo.

(*) vengono ripristinate le 4 finestre di uscita al fine di ridurre gli attuali tempi di attesa. Il Governo e le parti sociali costituiranno una Commissione allo scopo di esaminare la possibilità di inserire, nell'ambito dei dispositivi che regolano le pensioni di vecchiaia, per uomini e donne, finestre di uscita verso la pensione. Tale Commissione dovrà completare i suoi lavori entro il mese di settembre 2007.

A CONFRONTO LE RIFORME PENSIONISTICHE DEGLI ULTIMI ANNI :
- **RIFORMA DINI 1995**
- **RIFORMA MARONI 2004**
- **IPOTESI DI ACCORDO 23 LUGLIO 2007**

tratto da : Articolo 2 legge lavori usuranti 4 agosto 1999

1. Nell'ambito delle attività particolarmente usuranti individuate nella tabella A, allegata al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374 sono considerate mansioni particolarmente usuranti, in ragione delle caratteristiche di maggiore gravità dell'usura che esse presentano anche sotto il profilo dell'incidenza della stessa sulle aspettative di vita, dell'esposizione al rischio professionale di particolare intensità, delle peculiari caratteristiche dei rispettivi ambiti di attività con riferimento particolare alle componenti socio-economiche che le connotano,
le seguenti, svolte nei vari settori di attività economica:
- "lavori in galleria, cava o miniera": mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità;
-lavori nelle cave: mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale;
-lavori nelle gallerie: mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e continuità;
-"lavori in cassoni ad aria compressa";
-"lavori svolti dai palombari";
-"lavori ad alte temperature": mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di 2^ fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti ad operazioni di colata manuale;
- "lavorazione del vetro cavo": mansioni dei soffiatori nell'industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio;
- "lavori espletati in spazi ristretti", con carattere di prevalenza e continuità ed in particolare delle attività di costruzione,
riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte continuativamente all'interno di spazi ristretti, quali intercapedini,
pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;
-"lavori di asportazione dell'amianto": mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità.

tratto da : Protocollo su previdenza lavoro e competitività pagina 9-10

Per quanto riguarda i lavori usuranti sono state individuate risorse massime disponibili su base annua che riguarderanno circa 5000 lavoratori l' anno,...
...L'ipotesi conclusiva, definita da una Commissione appositamente costituita da Governo e parti sociali che concluderà i suoi lavori entro settembre 2007, prevede:
a) i lavoratori impegnati nelle attività previste dal decreto del ministro del lavoro del 1999 (decreto Salvi);
b) lavoratori considerati notturni secondo i criteri definiti dal dlgs.66/2003.
c) lavoratori addetti a linea catena individuati sulla base di questi tre criteri:
- lavoratori dell'industria addetti a produzioni di serie
- lavoratori vincolati all'osservanza di un determinato ritmo produttivo collegato a lavorazioni o a misurazioni di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenza di postazioni
- lavoratori che ripetono costantemente lo stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall' organizzazione del lavoro o dalla tecnologia. Sono esclusi gli addetti a lavorazioni collaterali a line
d) conducenti di mezzi pubblici pesanti
Coloro che risultano nelle condizioni suddette possono conseguire su domanda diritto a pensione con requisito anagrafico ridotto di 3 anni rispetto a quello previsto purché abbiano svolto tale attività a regime per almeno la metà del periodo di lavoro complessivo o (nel periodo trans almeno 7 anni negli ultimi 10 anni di attività lavorativa.
Le ulteriori determinazioni saranno affidate alla Commissione di cui sopra.

tratto da : dlgs.66/2003

d) "periodo notturno": periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino;
e) "lavoratore notturno":
1) qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale;
2) qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro. In difetto di disciplina collettiva e' considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all'anno; il suddetto limite minimo e' riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale;